

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-4890 del 22/09/2023
Oggetto	REG. REG. N. 41/01 ARTT. 28 E 31 - IMPRESA INDIVIDUALE SCROCCHI CLARISSA CAMBIO DI TITOLARITA' E VARIANTE SOSTANZIALE (AUMENTO DEL PRELIEVO) ALLA CONCESSIONE RILASCIATA CON ATTO N. 295 DEL 24/01/2022, PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN COMUNE DI PIACENZA (PC) AD USO IGIENICO ED ASSIMILATI - PROC. PC03A0199 - SINADOC 22245/2023.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-5018 del 21/09/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno ventidue SETTEMBRE 2023 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

**OGGETTO: REG. REG. N. 41/01 ARTT. 28 E 31 – IMPRESA INDIVIDUALE SCROCCHI
CLARISSA – CAMBIO DI TITOLARITA' E VARIANTE SOSTANZIALE
(AUMENTO DEL PRELIEVO) ALLA CONCESSIONE RILASCIATA CON ATTO
N. 295 DEL 24/01/2022, PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA
SOTTERRANEA IN COMUNE DI PIACENZA (PC) AD USO IGIENICO ED
ASSIMILATI - PROC. PC03A0199 – SINADOC 22245/2023.**

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il R.D. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la L.R. 4/2018 (Disciplina della procedura di V.I.A); il R.R. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la L.R. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie: 609/2002, 1325/2003, 1274, 2242 e 1994 del 2005 1985/2011, 65/2015 e 1717/2021; la d.G.R. 787/2014 sulla durata delle concessioni; le d.G.R. 2067/2015 e 2293/2021 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dall'Amministrazione Provinciale di Piacenza con atto C.P. n.69 del 2 luglio 2010 e la nota pervenuta il 17/02/2017 con n. 1809 di prot. con la quale l'Amministrazione Provinciale forniva una interpretazione delle disposizioni contenute nelle Norme del vigente PTCP (Allegato N5) in merito all'obbligo di installazione dei misuratori di portata;

DATO ATTO che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia – Romagna n° 1181/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n° 13/2015, attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti lo svolgimento delle funzioni relative al demanio;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DATO ATTO che:

- con atto n. 295 del 24/01/2022 questo Servizio disponeva il rilascio della concessione (proc. PC13A0199) all'Impresa Individuale Rossetti Gianni (C.F. RSSGNN55T17G852G e P. I.V.A. 01067420339) per la derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante n. 1 pozzo (avente portata massima pari a 5 l/s e per un volume di prelievo pari a 330 mc/anno), situato in Comune di Piacenza (PC) – Case di Trebbia, con scadenza fissata al 31/12/2031;
- la titolare dell'Impresa Individuale Scrocchi Clarissa (C.F. SCRCRS99A53G388D e P. I.V.A. 01842910331), in qualità di comodataria degli immobili, ha presentato, relativamente al pozzo cod. proc. PC03A0199, richiesta (assunta al protocollo ARPAE con il n. 96043 in data 01/06/2023) di cambio di titolarità della concessione e variante sostanziale (aumento del prelievo), con le caratteristiche di seguito descritte:
 - prelievo da esercitarsi mediante pozzo avente profondità di mt. 60,00;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Piacenza (PC), località Case di Trebbia, su terreno di proprietà di altri, a ciò consenzienti, atto formale agli atti, censito al N.C.T. del medesimo summenzionato Comune al Foglio n. 52 mappale n. 76; coordinate UTM-RER: X: 547932 Y: 986565;
 - destinazione della risorsa ad uso igienico ed assimilati (zootecnico);
 - portata massima di esercizio pari a l/s 5;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 10.438;

CONSIDERATO che la domanda presenta i requisiti per essere sottoposta al procedimento di

concessione per la derivazione da acque sotterranee ai sensi dell'art.5 e ss., R.R. 41/2001 , R.R. 41/2001;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della succitata domanda sul BURERT n. 164 del 21/06/2023 senza che nei termini previsti dal predetto avviso siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

DATO INOLTRE ATTO che la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso "igienico ed assimilati";

CONSIDERATO:

- che il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino, ai sensi dell'art. 7, R.D. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, R.R. 41/2001, ad oggi Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po;
- che la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. "*Direttiva Derivazioni*" (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. "*Metodo Era*", definiti dalla medesima direttiva;
- che in base alla valutazione *ex ante* condotta col "*metodo Era*", la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di "*Repulsione*", definiti dalla medesima direttiva;

RITENUTO, DI CONSEGUENZA, d'impartire le seguenti prescrizioni:

- il concessionario è tenuto ad effettuare un monitoraggio con periodicità annuale (nel periodo primaverile) finalizzato alla definizione del quadro conoscitivo relativo allo stato del corpo idrico da cui si effettua il prelievo, con particolare attenzione alla rilevazione dei parametri della "soggiacenza" e del "trend piezometrico";
- gli esiti dei monitoraggi annuali sopra descritti devono essere trasmessi all'Amministrazione concedente alla scadenza della presente concessione o in allegato all'eventuale istanza di rinnovo della concessione stessa, unitamente ad una relazione - a firma di un geologo o altro tecnico iscritto all'Albo o all'Ordine e in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione adeguata alla tipologia dei monitoraggi realizzati - di valutazione dell'influenza della derivazione sull'andamento dei parametri relativi alla soggiacenza della falda e al trend piezometrico dell'acquifero oggetto di captazione, con la

quale venga attestata o meno la sostanziale invarianza dello stato quantitativo del corpo idrico medesimo;

RITENUTO, ALTRESI', in relazione all'impatto della derivazione, classificata applicando il metodo ERA come "*media*" di stabilire la durata della concessione in anni 10;

RITENUTO, INOLTRE, di concedere, ai fini di tutela della risorsa, il quantitativo richiesto di mc. 10.438, con obbligo tuttavia di mantenere efficiente il contatore per le verifiche dei quantitativi d'acqua estratti dal pozzo;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dai seguenti Enti:

- Provincia di Piacenza (nota assunta al protocollo ARPAE con il n. 103226 in data 13/06/2023);

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per i canoni, fino all'anno 2023;
- ha versato la somma pari a 250 euro a titolo di deposito cauzionale;

CONSIDERATO che, nel procedimento istruttorio, non sono emerse sopravvenute ragioni di pubblico interesse in relazione alla tutela della qualità, quantità ed uso della risorsa né condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del R.R. 41/2001;

RESO NOTO che:

- il Responsabile del procedimento è il Titolare dell'Incarico di funzione "Polo specialistico Demanio Idrico Acque per uso industriale ed altri utilizzi", Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest - ARPAE Emilia-Romagna, Pietro Boggio Tomasaz;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio del rinnovo

con variante sostanziale e cambio di titolarità della concessione codice pratica PC03A0199;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. ***di assentire***, ai sensi degli artt. 28 e 31 R.R. 41/2001, all'Impresa Individuale Scrocchi Clarissa (C.F. SCRCRS99A53G388D e P. I.V.A. 01842910331), fatti salvi i diritti di terzi, il cambio di titolarità della concessione rilasciata con atto n. 295 del 24/01/2022 all'Impresa Individuale Rossetti Gianni e la variante sostanziale (aumento dei volumi prelevati), per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PC03A0199, con le caratteristiche di seguito descritte:
 - prelievo da esercitarsi mediante pozzo avente profondità di mt. 60,00;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Piacenza (PC), località Case di Trebbia, su terreno di proprietà di altri, a ciò consenzienti, atto formale agli atti, censito al N.C.T. del medesimo summenzionato Comune al Foglio n. 52 mappale n. 76; coordinate UTM-RER: X: 547932 Y: 986565;
 - destinazione della risorsa ad uso igienico ed assimilati (zootecnico);
 - portata massima di esercizio pari a l/s 5;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 10.438;
 - corpo idrico interessato: cod. 0032ER-DQ1-CL nome: CONOIDE TREBBIA-LURETTA – libero (limite acquifero A2 mt. 86,36 da p.c.).
2. ***di stabilire*** che la concessione è valida **fino al 31/12/2032** e che l'eventuale rinnovo della stessa è subordinato anche all'esito degli approfondimenti conoscitivi (monitoraggi annuali e relazione finale) posti in capo al concessionario e di cui all'allegato disciplinare di concessione, art 7;
3. ***di approvare*** il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 15/09/2023;
4. ***di dare atto*** che quanto dovuto per i canoni, sino all'anno 2023 sono stati pagati;
5. ***di dare atto*** che la somma richiesta a titolo di deposito cauzionale, quantificata in 250,00 euro, è stata versata;
6. ***di provvedere*** alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;

7. **di dare atto** che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
8. **di rendere noto** che:
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpa;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpa;
9. **di dare, infine, atto** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n° 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla data di notifica, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data;
10. **di notificare** il presente provvedimento nei termini di legge.

La Dirigente Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
dott.a Anna Callegari
ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione per la derivazione da acque pubbliche rilasciata all'Impresa Individuale Scrocchi Clarissa C.F. SCRCRS99A53G388D e P. I.V.A. 01842910331 (codice pratica PC03A0199).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo avente profondità di mt. 60,00 con colonna filtrante in ferro del diametro di mm 323 equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di 3,4 kW, dotato di parete filtrante alla profondità compresa tra mt. 45,00 e mt. 55,00 dal piano di campagna.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Piacenza (PC), località Case di Trebbia, su terreno di proprietà di altri, a ciò consenzienti, atto formale agli atti, censito al N.C.T. del medesimo succitato Comune al Foglio n. 52, mappale n. 76; coordinate UTM-RER: X: 547932 Y: 986565.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso igienico ed assimilati (zootecnico).
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 5 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 10.438.
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico: cod. 0032ER-DQ1-CL nome: CONOIDE TREBBIA-LURETTA – libero (limite acquifero A2 mt. 86,36 da p.c.).

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. La L.R. n. 3/1999 e ss.mm. e ii. ha disposto i canoni per i diversi usi delle acque prelevate e fissato gli importi minimi di tali canoni.
2. La L.R. n. 2/2015 ha disposto le modalità di frazionamento dell'importo dei canoni e la scadenza annuale per la corresponsione dei relativi importi.
3. Il canone dovuto per l'anno **2023** ammonta a **euro 189,90**.
4. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.

5. Il concessionario è tenuto ad adeguare il canone in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
6. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).
7. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è valida fino al **31/12/2032**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancata installazione del dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.
3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

- 4. Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
- 5. Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
- 6. Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
- 7. Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
- 8. Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
- 9. Controllo della qualità delle acque utilizzate** - Il concessionario è tenuto, a sua cura e spese, ad adottare le eventuali misure necessarie finalizzate al controllo della qualità delle acque utilizzate nonché alla periodica verifica d'idoneità delle stesse, sollevando la Pubblica Amministrazione da qualsiasi responsabilità derivante dal verificarsi di eventuali danni in relazione all'uso effettuato.
- 10. Prescrizioni** impartite a seguito del risultato (“*Repulsione*”) della valutazione, eseguita applicando il “Metodo ERA”, dell'impatto della derivazione rispetto allo stato quantitativo del corpo idrico captato: il concessionario è tenuto ad effettuare un monitoraggio con periodicità annuale (nel periodo primaverile) finalizzato alla definizione del quadro conoscitivo relativo allo stato del corpo idrico da cui si effettua il prelievo, con particolare attenzione alla rilevazione dei parametri della “soggiacenza” e del “trend piezometrico”;

gli esiti dei monitoraggi annuali sopra descritti devono essere trasmessi all'Amministrazione concedente alla scadenza della presente concessione o in allegato all'eventuale istanza di rinnovo della concessione stessa, unitamente ad una relazione - a firma di un geologo o altro tecnico iscritto all'Albo o all'Ordine e in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione adeguata alla tipologia dei monitoraggi realizzati - di valutazione dell'influenza della derivazione sull'andamento dei parametri relativi alla soggiacenza della falda e al trend piezometrico dell'acquifero oggetto di captazione, con la quale venga attestata o meno la sostanziale invarianza dello stato quantitativo del corpo idrico medesimo;

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone. In particolare, in caso di successivo accertamento di ulteriori criticità della falda da cui si effettua il prelievo, l'Amministrazione concedente potrà intervenire in revisione dell'atto concessorio e, eventualmente, ridurre la quantità d'acqua concessa a tutela della falda captata.

ARTICOLO 9 - SANZIONI

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. 3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare.

La titolare dell'Impresa Individuale Scrocchi Clarissa (C.F. SCRCRS99A53G388D P. I.V.A. 01842910331), presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

in data 15/09/2023

**Firmato, per accettazione, dal legale
rappresentante del concessionario**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.